

**REGOLAMENTO AZIENDALE
IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI E DIVIETO DI CUMULO IMPIEGHI**

Indice

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Fonti normative pag. 3

Art. 2 – Finalità pag. 3

CAPO II – Il Regime delle incompatibilità assolute e le deroghe alla regola

Art. 3 – Attività incompatibili per conflitto di interessi pag. 4

Art. 4 – Incompatibilità assoluta pag. 4

Art. 5 – Conseguenze dell'inosservanza del divieto pag. 6

Art. 6 – Attività e incarichi autorizzabili pag. 7

Art. 7 – Attività extra lavorative liberamente consentite senza autorizzazione pag. 8

CAPO III – Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 8 – Attività compatibili con il rapporto di lavoro part-time pag. 10

CAPO IV – Anagrafe delle prestazioni

Art. 9 – Obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica pag. 10

CAPO V – Disposizioni per la presentazione delle richieste.

Art. 10 - Procedura di autorizzazione pag. 11

Art. 11 – Dipendente che presta servizio presso una PA diversa da quella di appartenenza pag. 12

Art. 12 – Procedura per la comunicazione pag. 12

Art. 13 – Controlli e verifiche sulle attività extra istituzionali pag. 12

CAPO VI – Norme transitorie e finali

Art. 14 – Entrata in vigore pag. 12

○ Allegati 1).2)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Fonti normative

1. Il regime delle incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività e sui divieti di cumulo di impieghi e incarichi è quello dettato dal principio costituzionale *dell'art. 98 Cost.* che individua l'obbligo di esclusività dei dipendenti pubblici nell'*art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001*.

La stessa norma stabilisce per tutti i dipendenti pubblici che resta ferma la disciplina delle incompatibilità sancita agli *artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957*.

2. Sono fatti salvi gli speciali regimi previsti, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*art. 1 commi 56 e seguenti della legge n. 662/1996*. “...*le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, e le norme di legge o di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno*”. Per il personale medico del SSN resta salvo, altresì, il peculiare regime libero professionale, *art. 4, comma 7, legge n. 412/1991*, “*omissis...l'esercizio delle attività libero professionali dei medici dipendenti del SSN è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. ...omissis*”), e ogni successiva modificazione e integrazione della disciplina in materia di libera professione, nonché quanto disposto all'*art. 6 del D.Lgs n. 502/92*, o dai Contratti collettivi di lavoro, sui rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento si applica alla generalità dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi- Cotugno- CTO) a tempo determinato o indeterminato, sia con orario di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale e persegue le seguenti finalità:

- a) indicare le attività incompatibili per conflitto di interesse con l'Azienda;
- b) indicare e delimitare le attività assolutamente incompatibili per le quali è escluso qualunque regime autorizzatorio;
- c) definire le attività relativamente incompatibili, il cui svolgimento può essere autorizzato dall'Azienda;
- d) precisare le attività liberamente esercitabili, senza necessità di autorizzazione dell'Azienda, anche se remunerate;
- e) determinare le procedure da seguire per la richiesta della prescritta autorizzazione, o della preventiva comunicazione.

CAPO II

Il regime delle incompatibilità assolute e relative deroghe

Art. 3 Attività incompatibili per conflitto di interessi

1. Ai dipendenti, compresi quelli con rapporto di lavoro *part-time*, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di assumere incarichi o attività extraistituzionali, a titolo oneroso o gratuito, che determinano situazioni, anche meramente potenziali, di conflitto di interessi con l'azienda [*art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi*].

2. In ogni caso, sussiste conflitto di interessi, anche solo apparente, qualora il dipendente:

- a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, collaboratore, consulente di società, associazioni, enti o persone fisiche o giuridiche che operano nel settore sanitario, socio

sanitario/assistenziale, farmaceutico, con cui l'Azienda intrattiene o gestisce rapporti convenzioni o altri rapporti contrattuali;

b) è nominato rappresentante legale di società di persone o giuridiche o cooperative, aziende speciali o altre istituzioni pubbliche o private che svolgono attività sanitaria, o socio assistenziale ovvero farmaceutica, in struttura sanitarie autorizzate o accreditate con il SSN;

c) intenda svolgere attività di consulenza, di collaborazione o legali in rappresentanza di interessi di terzi, in via giudiziale o *extra* giudiziale, nei confronti dell'Azienda;

d) intenda svolgere attività, anche occasionali, a favore di soggetti nei confronti dei quali l'Azienda svolge funzioni di controllo e/o di vigilanza;

e) stabilisca rapporti professionali economici o di lavoro, anche occasionali, con fornitori di beni e servizi o di appalti di lavoro per l'Azienda;

f) intenda svolgere attività o incarichi che possono nuocere agli interessi, o arrechino danno, o diminuzione all'azione, all'immagine o al prestigio dell'azienda.

3. L'Amministrazione, comunque, valuterà la sussistenza dei casi concreti di conflitto di interesse per qualunque attività, autonoma o subordinata, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, ovvero risulti configgente con gli interessi dell'Azienda.

Art. 4 Incompatibilità assoluta

1. Le attività *extra* istituzionali assolutamente incompatibili sono quelle disciplinate dagli artt. 60 e seguenti del DPR n. 3/1957 svolte in modo palesemente abituale e continuativo dai dipendenti pubblici, a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro *full time*, ovvero con prestazione lavorativa *part-time* superiore al 50% di quella a tempo pieno.

2. Al dipendente pubblico, in costanza di rapporto di lavoro con l'Azienda, sono vietate in modo assoluto:

a) attività di impresa, industriali, commerciali, artigianali e professionali, svolte in modo continuativo e sistematico;

b) rapporti di lavoro subordinato con altri Enti pubblici, (tranne che si tratti di incarichi la cui nomina sia riservata all'Azienda datoriale, ovvero di assunzione a seguito di vincita di concorso di un nuovo pubblico impiego, con collocamento in aspettativa per un periodo determinato - CCNL di Comparto integrativo del 2001 o CCNL per la Dirigenza integrativo 2004);

c) rapporti di lavoro autonomo o subordinato svolti abitualmente, con soggetti privati;

d) attività professionali per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, fatte salve le deroghe al divieto in alcune ipotesi previste da disposizioni specifiche di settore o dalla contrattazione collettiva (es. in materia di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria - *intramoenia ed extramoenia*);

e) l'assunzione di cariche sociali nelle società con fine di lucro (di capitali o di persone), quando l'assunzione dell'incarico è connessa a compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale (es. *Legale rappresentante della società, Amministratore, Componente del Collegio sindacale di società di capitali, Sindaci, Consiglieri, Liquidatore, tutti i soci della SNC, o per i soli soci accomandatari, ma anche attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione art. 108 del D. Lgs. n. 209/2005*).

Mentre sono compatibili la partecipazione in qualità di socio accomandante, o di socio, con limitazione di responsabilità ex art. 2267 cod. civ., per la Società semplice, nonché la partecipazione in qualità di socio nelle società di capitali o società cooperativa, o l'assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato o cooperative ad esclusivo scopo mutualistico (*Circolare funzione pubblica n. 6/1997*);

f) incarichi a tempo determinato o indeterminato in regime di convenzione con il SSN (*art. 4 comma 7, I° periodo legge n. 421 del 1991*);

g) incarichi di progettazione e/o di direzione dei lavori di collaudo di opere o a favore di soggetti privati o di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione di appartenenza (*parere Dip. Funzione pubblica n. 220/2005*);

h) incarichi di componente di commissione di gare di appalto, per l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture a favore di soggetti privati;

i) attività agricola svolta in qualità di coltivatore diretto (in quanto avendo natura abituale è subordinata al possesso della partita IVA), o di imprenditore agricolo a titolo principale (*Circolare funzione pubblica n. 6/1997*);

l) incarichi di collaborazione, meramente occasionale ovvero di tipo coordinato e continuativo, presso soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, alla data di espletamento dell'attività, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza del dipendente (*art. 4, comma 6, del DPR 62/2013*);

m) tutte le attività prive delle caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità quindi divieto di *Co.Co.Co.* e *Co.Co.Pro.* (*Circ. Funzione pubblica n. 3/1997*);

n) al dipendente cessato volontariamente dal rapporto di lavoro, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o con la quale ha avuto rapporti di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio (*art. 25 legge n. 724/94*);

o) dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della p.a. svolta attraverso i medesimi poteri (*art. 53, comma 16 ter, d.lgs n. 165/2001*);

p) le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza (*art. 5, comma 9, della legge n. 95 /2012*);

q) le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi attività di consulenza, anche occasionale, presso gli Enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda datoriale, ai componenti della Direzione Generale, (in quanto titolari di incarichi amministrativi di vertice), e ai Dirigenti dell'Azienda aventi poteri di vigilanza o di controllo sulle attività svolte dai succitati Enti di diritto privato, (*art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013*);

r) la vendita dei propri prodotti o di collaborazione alla vendita, con o senza compenso svolte in modo continuativo (mentre l'occasionalità di tale attività deve essere oggetto di autorizzazione se retribuita, invece, se la stessa attività è gratuita, è sufficiente la mera comunicazione all'Azienda);

s) attività di amministratore di condominio quando non sia limitata alla cura dei propri interessi (*circ. Funz. Pubblica n. 6/97 cit.*), ovvero quando l'attività è estremamente logorante da un punto di vista psico-fisico, o è notturna e come tale incompatibile con l'espletamento della prestazione il lavorativa diurna;

t) l'apertura di partita IVA;

u) attività non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio o che ne pregiudichino l'imparzialità ed il buon andamento (*art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 165/2001*);

v) tutti gli incarichi che generano inconferibilità o conflitti di interesse reale o meramente potenziale, ovvero rechino danno o diminuzione all'azione, al prestigio e all'immagine dell'azienda (*v. preced. articolo; il D.Lgs n. 165/2001 art. 53 c. 5 e D.lgs. n. 39/2013*).

3. Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa anche senza assegni, a qualsiasi titolo, concessi al dipendente o di sospensione cautelare dal servizio. In tutti i casi ove si verifichi una delle ipotesi di incompatibilità di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 del D. Lgs. n. 39/2013, l'interessato è tenuto a scegliere tra la permanenza in servizio e l'assunzione o lo svolgimento di altro incarico entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di contestazione.

4. Comunque derogano a taluni dei divieti assoluti di cui ai precedenti commi:

- a) l'art. 1, comma 58 bis secondo periodo, Legge n. 662/1996: "I dipendenti pubblici possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza";
- b) l'art. 23 -bis del D.Lgs. n. 165/2001: "L'Azienda pubblica datoriale autorizza il dirigente o stipula specifica convenzione per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati" (ancorché sia a carattere continuativo e in ambito istituzionale);
- c) l'art. 18 della Legge n. 183/2010: "Il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita, per un periodo non superiore a 12 mesi, per avviare attività professionali o imprenditoriali, previa autorizzazione Aziendale".

Art. 5 Conseguenze dell'inosservanza del divieto

1. L'espletamento delle succitate attività, autonome o subordinate, svolte in modo continuativo costituisce violazione del vincolo di esclusività e di lealtà, che caratterizza l'impiego pubblico e determina, ai sensi dall'art. 60 T.U. 3/1957, la decadenza dal rapporto di lavoro per incompatibilità assoluta.
2. La scoperta inosservanza dei divieti di cui all'articolo precedente comporta la previa diffida dell'Azienda volta a far cessare l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 3/1957, e l'avvio della procedura disciplinare, ai sensi degli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento disciplinare.
3. Se invece il dipendente ottempera alla diffida cessa dalla situazione di incompatibilità tuttavia, restano fermi i riflessi disciplinari della inosservanza (*temporanea*) del divieto fissato dalla legge, e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dovrà adeguatamente utilizzare il parametro della proporzionalità della sanzione, valutando la specifica attività *extra* lavorativa espletata, la durata, le mansioni affidate presso l'Azienda datoriale, la qualifica rivestita, il clamore del fatto nella collettività, ecc. ecc.
4. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità contenute nel D.Lgs. 39/2013 e i relativi contratti sono nulli. Mentre per i componenti dell'organo che ha conferito l'incarico (di cui è stata accertata la nullità) sono previste le sanzioni contenute nell'art. 18 del citato decreto legislativo. Spetta al Dirigente Responsabile della Prevenzione Corruzione contestare l'insorgere delle incompatibilità o inconfiribilità previste dal D.Lgs n. 39/2013.

Art. 6 Attività e incarichi autorizzabili

1. Le attività *extra* istituzionali sottoposte al regime autorizzatorio rappresentano una deroga alla regola dell'incompatibilità assoluta, la cui *ratio* va rinvenuta nella opportunità di consentire occasionali attività/incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, quando questi (*incarichi*) non si configurano delle stabili attività commerciali, industriali, artigianali e professionali in costanza di rapporto di lavoro.
2. L'autorizzazione ad espletare attività *extra* lavorative è accordata nei casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative al dipendente in regime di *full-time* o *par-time* superiore al 50%, previa sua istanza, o per opera del committente, per svolgere a favore di soggetti pubblici o privati qualunque tipo di attività/incarico retribuito che configura la occasionale e temporanea della prestazione, purché diversa dalle attività assolutamente libere di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

A titolo esemplificativo sono assoggettate ad autorizzazione:

- a) partecipare in imprese familiari, società commerciali o agricole di titolarità altrui, i cui incarichi si sostanzino in un'attività di saltuaria e suppletiva collaborazione durante l'anno, senza i caratteri della prevalenza temporale ed economica, ovvero che non implichi assunzione diretta di poteri gestionali, con esclusione di titolarità della partita IVA. (*Circ Funzione Pubblica n. 6/1997*);

b) l'assunzione di cariche sociali in società cooperativa di natura bancaria, a tal fine terrà conto della quantità dell'impegno, delle modalità di svolgimento e delle mansioni svolte per la PA da parte dell'interessato (*Funzione Pubblica Circolare citata*);
c) il tirocinio per il conseguimento di abilitazione professionale espletato fuori orario di lavoro;
d) il Consulente tecnico di parte (CTP) (*Regolamento aziendale ALPI art.11- Delib. 95/2013*);
e) il Curatore (non abituale) di fallimenti in orari extralavorativi, il Revisore contabile;
f) il Perito per conto dell'assicurazione o di Medico Legale a favore di soggetti o Enti privati;

g) attività occasionale di Mediatore civile o commerciale;

h) Amministratore del proprio condominio (senza l'obbligo dell'iscrizione al relativo albo professionale, altrimenti sarebbe attività incompatibile);

i) attività di vendita, anche a domicilio, come incarico occasionale e non subordinato.

3. Ulteriori parametri, per valutare l'autorizzabilità di un incarico, possono riguardare:

a) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego [es. l'attività non è espletabile in concomitanza con l'orario di servizio, salvo occasionali deroghe da valutare in concreto];

b) il numero di incarichi già autorizzati al richiedente;

c) la professionalità specifica [desunta dalla notorietà scientifica, dottrinale o tecnica del lavoratore], che occasiona la richiesta individuale da parte di terzi per l'incarico che può arrecare positivi ritorni di immagini o di prestigio all'Azienda .

4. Gli incarichi autorizzati non devono assumere carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente, comunque dovranno essere esercitati al di fuori dell'orario di servizio, delle sedi e degli uffici dell'Azienda, senza utilizzare attrezzature o dotazioni di ufficio o personale dell'amministrazione stessa, salvo occasionali deroghe da valutare in concreto.

5. Ai fini dell'astratta autorizzazione della singola attività relativamente incompatibile l'Azienda deve verificare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e i requisiti della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità dell'attività/incarico, inoltre deve tener conto del reddito/i aggiuntivo/i derivante/i al dipendente dalla/e attività autorizzabile/i che, in ogni caso, non deve superare su base annua nel suo valore complessivo lordo, a prescindere dal numero dei committenti, la percentuale del 50% del reddito annuo lordo.

6. I limiti di reddito, di cui al precedente comma, non si applicano per le attività aggiuntive remunerate disciplinate da specifiche disposizioni di legge quali ad esempio i compensi incentivanti spettanti al personale dell'Azienda, ai sensi del *Regolamento* “ recante norme per la costituzione e ripartizione dell'incentivo economico di cui *all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006*”, ovvero per previsioni legislative o contrattuali, quali l'esercizio di attività libero professionale per il personale medico.

7. Gli incarichi che risultano non autorizzabili, ai sensi dei precedenti commi, costituiscono incarichi vietati, ai sensi e per gli effetti *dell'art 53 bis del D.Lgs. n. 165/2001*. In caso di inosservanza della prescritta normativa, i *commi 7 - 9 del citato art. 53* prevedono, tra l'altro, per l'incaricato, salvo le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o in difetto, del percettore, in favore dell'Azienda di appartenenza del dipendente, per essere poi destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Qualora il soggetto erogante, abbia già integralmente corrisposto gli importi al beneficiario, l'amministrazione può rivalersi direttamente su quest'ultimo. Per chi invece conferisce l'incarico senza la previa autorizzazione, salve le più gravi sanzioni, incorre in ogni caso infrazione disciplinare e il relativo provvedimento è nullo di diritto.

Art. 7 Attività extra lavorative liberamente consentite senza autorizzazione

1. Ai fini del presente articolo sono sottratte a qualsiasi regime autorizzatorio e liberamente

espletabili [con eventuale obbligo della mera comunicazione], ancorché retribuiti, i seguenti incarichi, svolti fuori dell'orario di lavoro [*comma 6 dell'art 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi*]:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (compresi i diritti di autore);
- c) partecipazione a convegni e seminari, in qualità di relatore, moderatore ecc.;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. Invece per il rimborso c.d. forfettario serve l'autorizzazione dell'azienda;
- e) casi in cui il dipendente, per assolvere l'incarico, sia posto in posizione di aspettativa o di comando senza oneri per l'Ente;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o in aspettativa non retribuita;
- g) incarichi per attività di formazione [*seminari, convegni, corsi o master ecc.*] diretta prevalentemente ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza (anche nell'ambito di corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione) e di ricerca scientifica, compresa la partecipazione a Comitati scientifici/tecnici ecc.;
- h) incarichi conferiti direttamente dalla Azienda ovvero espletati per conto della stessa (es. le attività formative per il personale interno), o perché richieste da terzi (pubblici o privati) impersonalmente all'Amministrazione (es. un dirigente membro di una commissione di concorso);

2. Fermo restando che l'espletamento dell'attività/incarico professionale consentito non può mai andare a discapito della prestazione lavorativa a favore dell'azienda sanitaria e degli utenti, altri incarichi non sono soggetti ad autorizzazione: a) le attività nelle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori orario di lavoro, purché a titolo gratuito, *art. 90 comma 23 della legge n. 289/2002*, fatto salvo indennità o rimborsi (*non superiori a € 5.000,00 annui* limite oltre il quale è necessario il possesso della partita IVA);

b) la partecipazione azionaria, o la partecipazione a società di persone a titolo di semplice socio senza assunzioni di cariche sociali, ovvero l'assunzione di cariche sociali in società cooperativa stante la prevalente finalità mutualistica (*art. 61 del DPR 3/1957*);

c) gli incarichi disposti dall'Autorità giudiziaria per l'assolvimento dell'ufficio pubblico: *Giudice popolare, CTU del Tribunale*;

d) l'attività di insegnamento a contratto con l'Università o Centri di formazione;

e) l'assunzione nelle associazioni a carattere socio assistenziale, senza scopo di lucro, ovvero in associazioni di volontariato, di cariche sociali, o di attività che costituiscono manifestazioni della personalità e dei diritti di libertà dei singoli espressi in attività ,di volontariato, culturali, artistiche o ricreativa (quale *pittura, scultura, teatro, musica, TV, fotografia, creazione artistiche, didattica telematica, ecc.*), ancorché siano previsti rimborsi spese. (Ovviamente le suddette funzioni devono espletarsi al di fuori dell'orario di lavoro e non devono tradursi in attività imprenditoriali o commerciali parallele che richiedono tempo, impegno e quindi sottrazioni di energie lavorative all'Azienda);

f) *gli incarichi di consulenze e consulti CTP rientranti nella attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'I.N.A.I.L. a favore degli infortunati sul lavoro è disciplinato dal'approvazione del regolamento aziendale ALPI (Deliberazione n.95 del 04/02/2013;*

3. Per il legittimo espletamento delle attività liberamente consentite, il dipendente, inclusi quelli in regime di *part-time* ridotto, è tenuto a comunicare all'Azienda l'avvenuto conferimento di tali incarichi *extra* lavorativi [in sede di istanza di *part-time* o anche successivamente], soltanto al fine di un riscontro su eventuali conflitti di interesse con l'Azienda datoriale.

4. In ogni caso derogano, puntualmente, alla preventiva comunicazione all'Azienda l'assenza di previsione di legge in tal senso e le seguenti attività:

- a) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccate o collocati in aspettativa non retribuita;

b) l'assunzione di cariche sociali in associazioni di volontariato o in cooperative a scopo mutualistico, ovvero lo svolgimento di attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative, anche a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, o presso e/o Fondazioni che perseguano finalità culturali, ricreative, artistiche, umanitarie, religiose, politiche, ecc. (anche alla presenza di rimborsi spese), salvo la speciale disciplina ivi prevista dall'art. 5 DPR n. 62/2013;

c) la partecipazione azionaria a società di capitali ovvero a società di persone a titolo di semplice socio senza assunzioni di cariche sociali.

5. Ove, per l'esercizio di dette attività astrattamente libere, l'Amministrazione ravvisi un conflitto di interessi, anche solo potenziale, chiede all'interessato di fornire i necessari chiarimenti. L'Azienda accertata la situazione di conflitto di interesse invita il dipendente ad astenersi dall'espletare le predette attività e, qualora il dipendente non cessi l'attività astrattamente libera, lo stesso si espone a forme di responsabilità disciplinare, sussistendone gli estremi, secondo i consueti criteri di proporzionalità della sanzione in relazione all'attività liberamente espletata, la durata, ecc. ecc..

CAPO III

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 8 Attività compatibili con il rapporto di lavoro part-time

1. Il dipendente con il rapporto di lavoro *part-time*, pari od inferiore al 50% di quello a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo che non comporti conflitto di interessi, anche potenziale, con gli interessi dell'Azienda e la specifica attività non intercorre (se subordinata) con un'altra pubblica amministrazione.

2. Qualora l'avvio di un'ulteriore attività lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'azienda entro 15 giorni, al fine di consentire all'Azienda di effettuare le necessarie verifiche in merito al conflitto di interesse o all'incompatibilità.

3. Al dipendente in regime di lavoro *part-time*, pari od inferiore al 50% di quello a tempo pieno, è consentita l'iscrizione ad albi professionali per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Lo stesso non può ricevere, da parte delle pubbliche amministrazioni, incarichi professionali svolti subordinatamente all'iscrizione ad albi professionali, né assumere il patrocinio in controversie nelle quali è parte una PA (si richiamano la *circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della Funzione pubblica* e l'*art. 1 della Legge n. 339/2003* che vieta l'iscrizione all'albo degli avvocati, per i dipendenti pubblici anche se *part-time* pari od inferiore al 50% di quello a tempo pieno. Costituisce eccezione l'*art. 3 comma 4 del Regio Decreto legge n. 1578 del 1933*, che consente ai dipendenti pubblici soltanto l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli Uffici legali della PA per l'esercizio professionale esclusivamente a favore dell'Ente di appartenenza.

CAPO IV

Anagrafe delle prestazioni

Art. 9 Obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

1. Ai fini dell'attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, i soggetti committenti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli sono tenuti a comunicare all'Azienda di appartenenza del soggetto autorizzato, ovvero alla Direzione Amministrazione del Personale (Servizio GRU) l'ammontare dei compensi erogati, entro 15 giorni dall'erogazione degli stessi (*art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e smi*).

2. Spetta all'Azienda datoriale (Direzione Amministrazione del Personale (Servizio GRU), ai sensi dei commi 12 – 16 dell'*art. 53 del D.Lgs. 165/2001*:

- a) trasmettere in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il termine di 15 giorni, i dati relativi agli incarichi, retribuiti o anche a titolo gratuito, autorizzati ai propri dipendenti o, comunque, l'Azienda ha l'obbligo di dichiarare di non avere conferito o autorizzato alcuno incarico (*art. 53 comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001*);
- b) comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, per ogni dipendente e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente erogati, o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 del citato *D.Lgs 165/2001*, (*comma 13 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001*);
- c) fornire, semestralmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, indicando la ragione dell'incarico e dell'ammontare corrisposto (*comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi*);
- d) pubblicare gli estremi dell'atto di conferimento dirigenziale, a soggetti estranei alla PA, di collaborazione o consulenza a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso (*art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013*).

3. Le prescritte pubblicazioni sul sito web aziendale sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "collaboratori e consulenti" devono essere effettuate tempestivamente e comunque prima che il soggetto incaricato autorizzato inizi ad eseguire la sua prestazione oggetto dell'incarico, remunerato o gratuito.

CAPO V

Disposizioni per la presentazione delle richieste

Art. 10 Procedura di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 6 indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ed al Servizio GRU deve essere presentata dal dipendente stesso o dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (nei casi debitamente motivati tale limite temporale potrà essere inferiore), preferibilmente utilizzando il **modello allegato 2 (autorizzazione)**;
2. La domanda è presentata dal dipendente precisando:
 - a) tipo di attività (in modo non generico);
 - b) soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
 - c) assenza di conflitto di interesse anche potenziale con le funzioni svolte istituzionalmente dal dipendente;
 - d) luogo e durata dell'incarico;
 - e) compenso previsto o prevedibile.
3. Il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo rispettivamente per il personale appartenente al ruolo sanitario e ai ruoli non sanitari dovranno pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Il Dirigente Responsabile e/o /Direttore del richiedente fornisce parere (non vincolante) che valuti l'incidenza dell'espletamento dell'incarico sull'attività della struttura/ufficio. La UOC GRU provvederà all'istruzione della pratica ai fini dell'acquisizione della necessaria autorizzazione dell'Azienda.
4. Il termine di cui sopra può essere interrotto nel caso in cui l'Azienda, con nota scritta, richieda ulteriori chiarimenti, precisazioni e informazioni in merito all'attività da autorizzare. In tal caso, il termine dei 30 giorni riprende a decorrere con la ricezione dei chiarimenti, precisazioni e informazioni richieste.
5. La UOC Servizio GRU comunica al dipendente o al soggetto pubblico o privato committente che richiede l'autorizzazione la relativa autorizzazione, ovvero il diniego debitamente motivato da parte del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo.
6. In caso di mancata autorizzazione da parte dell'Azienda, il richiedente potrà presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario del Lavoro.

Art. 11 Dipendente che presta servizio presso una PA diversa da quella di appartenenza

1. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni.

In tal caso, il termine per provvedere è per l'Amministrazione di appartenenza di 45 giorni; si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazione pubblica si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata (*art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001 e smi*).

Art. 12 Procedura per la Comunicazione

1. Il dipendente è tenuto a comunicare alla UOC Servizio GRU , utilizzando preferibilmente il **modello allegato 1 (comunicazione)**, con 15 giorni di anticipo rispetto all'evento, l'inizio o la variazione delle attività lavorative *extra* lavorative non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 7) del presente Regolamento:

a) esatto contenuto dell'attività, (non in modo generico);

b) soggetto pubblico o privato ove svolgerà l'attività;

c) luogo, durata dell'attività;

d) dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale;

e) attività svolta a titolo gratuito ovvero con rimborsi/indennità.

2. Se nei 15 giorni successivi l'Azienda non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi il dipendente potrà svolgere l'attività sempre al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 13 Controlli e verifiche sulle attività extra istituzionali

1. L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta alle verifiche effettuate a campione, o perché segnalate, sui dipendenti da parte della Direzione Strategica attraverso personale all'uopo delegato. Quest'ultimo renderà, in ordine agli esiti dei controlli esperiti, all'Amministrazione dell'Azienda.

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento recepisce la normativa in materia di *incompatibilità, cumulo e incarichi di cui all'art. 58 del D.Lgs. 29/1993 e smi*". Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione e dalla pubblicazione sul sito *web* dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano incompatibili con il presente Regolamento e per quanto non espressamente disciplinato o richiamato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in materia di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego, di cui *all'art. 53 del D.Lgs. 30. marzo 2001 n. 165* e alla normativa vigente in materia.